



Fondazione
di Sardegna



Ministero dell'Istruzione, dell'Università, e della Ricerca
Istituto Comprensivo n°4 "Grazia Deledda" Nuoro
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Scuola Secondaria di I° Grado
Via Carbonia s.n.c. – 08100 Nuoro ☎ 0784-202409
C.F. 93043370910 – C. U. UF6Z66

Peo: nuic87600A@istruzione.it - Pec: nuic87600A@pec.istruzione.it Sito Web: ic4graziadeleddanuoro.edu.it

Prot. Vedi segnatura

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - -NUORO
Prot. 0000984 del 05/02/2022
I-1 (Uscita)

A tutto il Personale
Al DSGA
Sito sezione Covid

Circolare N°

Oggetto: DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 - Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

A seguito dell'emanazione del **D.L- 4 febbraio 2022, n. 5**, con particolare riferimento all'art. 6, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Il comma 6 dell'art. 6 del citato decreto evidenzia che "l'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo".

Pertanto, preso atto che **l'art. 7** stabilisce che il "decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana" ovvero **oggi 5 febbraio 2022**, tutte le misure disposte in precedenza saranno immediatamente ridefinite tenendo conto della nuova normativa. Si rimanda alle circolari specifiche per classe il contenuto delle modifiche delle misure precedentemente comunicate.

Si ritiene utile, infine, fornire in forma sintetica i principali contenuti del **D.L. 4 febbraio 2022, n. 5**. Tenuto conto che al personale scolastico continua ad applicarsi il regime dell'auto-sorveglianza previsto dall'art.1, comma 7-bis, del Decreto-Legge 33/2020 (per la durata di 5 giorni con obbligo di indossare dispositivi di protezione di tipo FFP2 per 10 giorni), per la gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito di riscontrata positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema scolastico, educativo e formativo si adottano i seguenti provvedimenti:

istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 (Infanzia)

Fino a 4 casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe:

L'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo alunno confermato positivo al COVID-19.

Anche ai bambini e agli alunni si applica il regime dell'auto-sorveglianza per 5 giorni con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino ai sei anni di età.

Alla prima comparsa degli eventuali sintomi è, comunque, fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2.

Tale test è da ripetere se ancora sintomatici al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. L'esito negativo del test antigenico autosomministrato deve essere attestato tramite autocertificazione.

Con 5 o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe:

alla sezione o al gruppo classe si applica la misura della sospensione delle attività didattiche per **5 giorni**. A questo proposito, il comma 2 dell'art.6 del Decreto-Legge 5/2022 prevede che agli alunni viene applicato il regime

sanitario della **quarantena** precauzionale della durata di **5 giorni**, la cui cessazione è conseguita all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.

Scuole primarie

Fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti nella classe:

l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo alunno confermato positivo al COVID-19.

Alla prima comparsa degli eventuali sintomi è, comunque, fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. Tale test è da ripetere se ancora sintomatici al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

L'esito negativo del test antigenico autosomministrato deve essere attestato tramite autocertificazione.

Con 5 o più casi di positività accertati nella stessa classe:

• Per gli alunni presenti che dimostrano di

✓ aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;

✓ essere guariti da meno di 120 giorni;

✓ essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;

✓ di aver effettuato la dose di richiamo, ove prevista;

✓ di possedere una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che esercitano la potestà genitoriale l'attività prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Anche agli alunni si applica il regime dell'auto-sorveglianza per 5 giorni.

• **Per gli altri alunni** si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni con quarantena precauzionale della medesima durata, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare; nei successivi ulteriori 5 giorni permane l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2 se di età superiore ai sei anni. In ogni caso la riammissione in classe degli alunni posti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Scuole secondarie di I grado

Con un caso di positività tra gli alunni presenti in classe:

l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo. Anche agli alunni si applica il regime dell'autosorveglianza per la durata di 5 giorni;

Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:

• Per gli alunni presenti che dimostrano di:

✓ aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;

✓ essere guariti da meno di 120 giorni;

✓ essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;

✓ di aver effettuato la dose di richiamo, ove prevista;

✓ di possedere una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che esercitano la potestà genitoriale o degli alunni direttamente interessati se maggiorenni l'attività prosegue in presenza con

l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 a parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Anche a tali alunni si applica il regime dell'auto-sorveglianza per la durata di 5 giorni.

• **Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni con** quarantena precauzionale della medesima durata, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare; nei successivi ulteriori 5 giorni permane l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2. In ogni caso la riammissione in classe degli alunni posti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Permane, in ogni caso, il divieto di accesso e di permanenza nei locali scolastici a tutti coloro che:

- presentano sintomi respiratori o
- temperatura corporea superiore a 37,5°.

Precisazioni relative alla sospensione delle attività didattiche (comma 4):

- **Nelle scuole dell'infanzia** la sospensione delle attività didattiche (per i casi con più di 4 contagi in sezione o gruppo classe) avviene se l'accertamento del 5° caso di positività si verifica entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente.
- **Nelle scuole primarie**, secondarie di I grado si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del quinto caso (primaria) e del secondo caso (negli altri gradi di scuola) si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Attenzione: ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non viene preso in considerazione il personale educativo e scolastico (in sostanza, si ha rilievo solo per bambini, alunni e studenti).

Nelle scuole primarie e secondarie di I grado la condizione sanitaria che consente agli alunni la frequenza in presenza alle lezioni viene controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile già utilizzata per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 che sarà appositamente adeguata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nuoro li 05/02/2022

Andrea Antonio Fadda

